



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1521 SEDUTA DEL 20/12/2018

OGGETTO: Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune località ricadenti nei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, denominate “Altire meridionali del Lago Trasimeno” (PG), ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e lett. d) e dell’art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Presente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Presente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: Catia Bertinelli

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 11 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Allegato n. 1_parere.

Allegato n. 2_planimetria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune località ricadenti nei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, denominate “Altire meridionali del Lago Trasimeno” (PG), ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e lett. d) e dell’art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”** e la conseguente proposta di l'Assessore Fernanda Cecchini

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di prendere atto del parere n. 42 del 19 luglio 1994 della Commissione Provinciale Beni Ambientali con il quale, richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 4094 del 09/06/1994 inerente la proposta di vincolo di alcune località dei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, si dispone *“l’inclusione negli elenchi di cui all’art. 2 della legge 1497/39 ai sensi dell’art. 1, n.ri 3 e 4 delle località predette come perimetrare nell’allegata cartografia su base catastale in scala 1:10.000.”*, nonché di fare proprie le motivazioni in esso contenute (Allegato 1_parere);
- 2) di fare proprio il parere n. 177 del 28.10.1999 della II Commissione Consiliare Permanente e pertanto non accogliere le n. 22 osservazioni formulate dai privati cittadini e accogliere solo parzialmente le richieste avanzate dal Comune di Panicale con l’osservazione di cui alla nota prot. n. 713 del 24/01/1995, escludendo conseguentemente dalla perimetrazione di cui all’iniziale proposta della Commissione Provinciale Beni Ambientali, l’area in località Col Giordano individuata al Foglio n. 26 del N.C.T. del Comune di Panicale, per le motivazioni richiamate nel medesimo parere;
- 3) di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 alcune località ricadenti nei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, denominate *“Altire meridionali del Lago Trasimeno” (PG)*, in quanto rientranti nella fattispecie di cui all’art. 136, comma 1, lett. c) e lett. d) del medesimo citato decreto, sulla base del parere n. 42 del 19 luglio 1994 della Commissione Provinciale Beni Ambientali (Allegato n. 1_parere) e della cartografia in scala 1:10.000 contenente la perimetrazione della zona sottoposta a tutela e dell’area in loc. Col Giordano stralciata a seguito del parziale accoglimento dell’osservazione pervenuta dal Comune di Panicale (Allegato n. 2_ planimetria), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Umbria hanno sottoscritto il 07.12.2010 il Protocollo d’Intesa ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la copianificazione del relativo piano paesaggistico regionale, nonché il relativo nuovo Disciplinare di attuazione, e che nell’ambito delle suddette attività è inclusa la definizione di tutte le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici così come individuati all’art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della

Regione Umbria e nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 3 del D.Lgs 42/2004;

6) di disporre, tramite il Dirigente del *Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica*:

- la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione del provvedimento integrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 comma 3 del D.lgs n. 42/2004, ai sensi dell'art. 69 della L. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. n.8/2011;
- la richiesta di affissione all'Albo pretorio dei Comuni di Perugia, Panicale e Magione della copia della *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* relativa alla presente deliberazione, per un periodo di novanta giorni, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.lgs 42/2004;
- la trasmissione ai Comuni di Perugia, Panicale e Magione ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.lgs 42/2004 della presente deliberazione, costituente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito territoriale in questione, con la relativa cartografia, presso i cui uffici dovrà restare depositata a disposizione del pubblico;
- la trasmissione della stessa documentazione di cui al punto precedente al Ministero per i beni e le attività culturali, ed in particolare alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al Segretariato regionale per i beni Culturali e paesaggistici dell'Umbria, alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio dell'Umbria, nonché alla Provincia di Perugia.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune località ricadenti nei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, denominate “Alture meridionali del Lago Trasimeno” (PG), ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e lett. d) e dell’art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernente il *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 131”* e in particolare gli artt. 136, 137, 138, 139, 140 e 141;

Vista la sentenza n. 13 dell’Adunanza Plenaria del 22 dicembre 2017 la quale, decidendo sulla questione interpretativa relativa al comma 2 dell’art. 157 del richiamato D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha stabilito che *“... le proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico anteriori al Codice conservino efficacia, mentre l’effetto preliminare di vincolo che ad essa si ricollega cessa...decorsi 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza.”* e che comunque *...a partire da tale data l’Amministrazione conserva il potere-dovere di provvedere sulla proposta”*;

Richiamata la nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali prot.19554 del 18/07/2018, acquisita al protocollo regionale n.149102 del 19/07/2018, avente per oggetto: *“Proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico non perfezionate. Sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza plenaria) n. 13/2017. N. 9 proposte”* con la quale si comunica che *“sulla base della valutazione delle risultanze del quadro nazionale definitivamente emerso dall’ultimazione del censimento disposto con le circolari 19/2018 e 23/2018 (...) si ravvisa l’opportunità,, ai fini immanenti della sicurezza giuridica e nell’ottica di assicurare chiarezza d’atti all’utenza ed evitare l’insacco di contenzioso, di definire la questione di tutte le proposte pendenti, provvedendo al perfezionamento delle stesse.”*

Ritenuto per quanto sopra necessario procedere al perfezionamento delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico pertinenti il territorio della Regione Umbria;

Tenuto conto che tra le n. 9 proposte di dichiarazione di notevole interesse pubblico non perfezionate, n. 8 sono di competenza regionale e tra queste vi è ricompresa quella relativa ad alcune località ricadenti nei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, denominate *“Alture meridionali del Lago Trasimeno”* di cui al parere n. 42 del 19 luglio 1994 della Commissione Provinciale Beni Ambientali;

Richiamate le note PEC del Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica con le quali si è data preventiva comunicazione ai Comuni di Magione, Panicale e Perugia che l’Amministrazione regionale sta procedendo al perfezionamento degli atti conclusivi del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico in questione;

Considerato che la proposta originaria di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 1, punti 3 – 4, della legge 1497/39, di alcune località ricadenti nei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, denominate *“Alture meridionali del Lago Trasimeno”*, veniva assunta dalla Giunta Regionale con atto n. 4094 del 9.6.1994, e che detto atto è stato inoltrato alla Commissione Provinciale Beni Ambientali ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 14 del 4.3.1980, comprensivo del rapporto istruttorio corredato di cartografia 1:10.000, al fine della inclusione negli elenchi di cui alla legge 1497/39 delle suddette zone;

Visto il parere n. 42 del 19 luglio 1994 della Commissione Provinciale Beni Ambientali, emesso nella seduta tenutasi nel medesimo giorno e nell’esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 14 del 4.3.1980, allegato al presente provvedimento come sua parte integrante e sostanziale (allegato n. 1_parere), e con il quale:

- si richiama la delibera della Giunta regionale n. 4094 del 09/06/1994 inerente la proposta di vincolo di alcune località dei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, e il rapporto istruttorio redatto dall'Ufficio Urbanistica e Beni Ambientali Settore V, Servizio I ;

- si illustra l'INQUADRAMENTO PAESISTICO-TERRITORIALE e le UNITA' ED ELEMENTI PAESISTICI relativamente alle "Bellezze naturali", all' "Ambiente antropico" e alle "Bellezze panoramiche";

- si attesta, tra l'altro, che *"Gli interventi umani maggiormente significativi dal punto di vista storico-paesistico in sintesi sono: - il castello medievale di Montali insediatosi su strutture d'urbanizzazione più antica, ben evidenti a meridione ma ancora non studiate; - l'antico complesso monastico benedettino di S. Pietro e Paolo; - il vicino "Castello" dall'inconsueta tipologia dell'ingresso a cavedio inserito nell'avancorpo a mastio; - la rinascimentale mole del santuario di Mongiovino; - l'omonimo castello trecentesco sorto su più antiche strutture (Mons Jovis). Tutte queste presenze qualificano altamente ed in modo non comune l'intervento antropico del passato." (...)* ed *"infine si ritiene opportuno proporre la saldatura del nuovo vincolo con il preesistente riguardante il primo piano visuale del Trasimeno, in quanto il territorio compreso tra l'emergenza panoramica di Montali e le alture del Castello di Montalera ove si attesta il vecchio vincolo, comprende la valle del Torrente Tresa, incontaminata e morfologicamente inscindibile dal contesto paesistico dei colli circostanti. Questi elementi morfologici sono tutti logicamente frutto della stessa orogenesi ascrivibile ad un'imponente dislocazione tettonica, responsabile della subsidenza della valle del Tresa (...). Fenomeno che ha determinato la creazione di una unità paesistico-panoramica a sé stante rispetto al più vasto bacino visuale del Lago, con il susseguirsi di valli e colline su più piani prospettici che richiama alla mente, dal punto di vista figurativo, i notissimi quadri di Dottori con soggetto il paesaggio umbro. Paesaggio già notoriamente ritratto nelle opere del Perugino nativo proprio di queste parti e sepolto a Fontignano".*

(...) "CONSIDERATO pertanto che le caratteristiche sopra descritte determinano la oggettiva sussistenza dei caratteri di pregio propri dei beni considerati all'art. 2 della L. 29.6.1939 n. 1497 in quanto l'insieme descritto in premessa configura "complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale" nel quale è ancora facilmente riscontrabile, in numerosissime testimonianze, "la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano", come dichiarato all'art. 1, n. 3 della legge 1497/39 e all'art. 9, n. 4 del R.D. 1357/40; inoltre risulta altresì applicabile l'art. 1, n. 4 della legge 1497/39, in quanto sono ampiamente testimoniati e verificabili la eccezionale panoramicità dei siti descritti ed il valore di quadro naturale di quanto è visivamente godibile dagli stessi. TUTTO CIO' PREMESSO ALL'UNANIMITA' DISPONE l'inclusione negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 1497/39 ai sensi dell'art. 1, n.ri 3 e 4 delle località predette come perimetrare nell'allegata cartografia su base catastale in scala 1:10.000.";

Vista la nota prot. 12536 del 31/08/1994 dell'Ufficio Urbanistica e beni ambientali della Regione Umbria con la quale in ottemperanza a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 29.6.1939 n. 1497, si trasmetteva ai Comuni di Magione, Panicale e Perugia il parere n. 42 della Commissione Provinciale per i Beni Ambientali espresso nella seduta del 19.07.1994, il verbale della stessa seduta e la cartografia 1:10.000 su base catastale, contenente la perimetrazione della zona sottoposta a tutela, per la pubblicazione ai rispettivi Albi Pretori per un periodo di 3 mesi, come stabilito dalla citata normativa, nonché per il deposito presso gli uffici comunali;

Considerato che i documenti inerenti la proposta sono stati pubblicati dal giorno 24/10/1994 al giorno 25/01/1995 all'Albo pretorio del Comune di Panicale, dal giorno 02/09/1994 al giorno 02/12/1994 all'Albo pretorio del Comune di Magione e dal giorno 08/09/94 al giorno 09/12/1994 all'Albo pretorio del Comune di Perugia, depositando nel contempo presso gli uffici comunali la documentazione a disposizione del pubblico;

Considerato che a seguito delle pubblicazioni di cui sopra non sono pervenute osservazioni relativamente ai Comuni di Perugia e Magione, mentre il Comune di Panicale con nota prot. n. 714 del 31/01/1995 ha trasmesso le osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 3 della L. 1497/39 (n. 22 opposizioni di cittadini proprietari di immobili interessati dalla proposta, n. 1 opposizione pervenuta dopo i termini di legge, nonché nota del Sindaco dello stesso Comune di Panicale), come di seguito specificato:

- 1) ORFEO CALISTI – nota acquisita al protocollo comunale con n. 495 del 23/01/1995;
- 2) DIANA CALISTI e LORENA CALISTI – nota acquisita al protocollo comunale con n. 496 del 23/01/1995;
- 3) OTTORINO CALISTI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 497 del 23/01/1995;
- 4) DENISE DE VISSCHER - nota acquisita al protocollo comunale con n. 500 del 23/01/1995;
- 5) ANTONIO FELIZIANI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 507 del 23/01/1995;
- 6) LUIGI MECUCCI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 508 del 23/01/1995;
- 7) Avv. MARIO RAMPINI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 511 del 23/01/1995;
- 8) ANTONIO GORI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 512 del 23/01/1995;
- 9) LUIGI RUMI E SUSANA RIOS TAPIA - nota acquisita al protocollo comunale con n. 513 del 23/01/1995;
- 10) CARMINA DE IESO - nota acquisita al protocollo comunale con n. 514 del 23/01/1995;
- 11) GIORGIO DE IESO - nota acquisita al protocollo comunale con n. 515 del 23/01/1995;
- 12) LINO CAPRONI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 516 del 23/01/1995;
- 13) ADELE MACCHIAIOLO - nota acquisita al protocollo comunale con n. 517 del 23/01/1995;
- 14) MARISA ANGIOLETTI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 518 del 23/01/1995;
- 15) ALBERTO GORI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 519 del 23/01/1995;
- 16) PIETRO BINELLA - nota acquisita al protocollo comunale con n. 520 del 23/01/1995;
- 17) ANTONIA STRAPPAGHETTI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 532 del 24/01/1995;
- 18) IVO CAPRONI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 533 del 24/01/1995;
- 19) MARIO CAPRONI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 534 del 24/01/1995;
- 20) GINO BALDASSI E NAZZARENO BALDASSI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 563 del 24/01/1995;
- 21) MICHELANGELO DE IESO - nota acquisita al protocollo comunale con n. 564 del 24/01/1995;
- 22) NICOLA DE IESO - nota acquisita al protocollo comunale con n. 565 del 24/01/1995;
- 23) DOMENICO CANESCHI - nota acquisita al protocollo comunale con n. 613 del 27/01/1995 – pervenuta fuori termine;
- 24) nota prot. n. 713 del 24/01/1995 del Sindaco del Comune di Panicale;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1320 del 15/09/1999, avente per oggetto “Richiesta di parere alla II Commissione Consiliare ai sensi dell’art. 4, comma 2, della L.R. 14/80 per prosecuzione procedura di approvazione da parte della G.R. del vincolo ex lege 1497, art. 1, nn.3 e 4 delle Ature meridionali del lago Trasimeno”;

Evidenziato che con la deliberazione sopra richiamata n. 1320/99 veniva fatto proprio e trasmesso il Rapporto istruttorio redatto dal Servizio Urbanistica e beni ambientali del 14/06/1999 nel quale in premessa si richiamano i contenuti delle osservazioni pervenute, come di seguito sintetizzati:

- con la nota prot. n. 713 del 24/01/1995, il Comune di Panicale, sentito il parere della I Commissione Consiliare, richiedeva la modifica dell’area oggetto della proposta di vincolo, attraverso lo stralcio di diverse zone comprendenti le località LEMURA, PINO e POGGIO, CASA BRUCIATA, CASTELLO DI COLLE SAN PAOLO, SAN MARTINO e zone circostanti;
- con le n. 22 osservazioni presentate da cittadini proprietari di immobili interessati dalla proposta, si proponeva opposizione alla proposta di vincolo ex L. 1497/39 delle aree di loro proprietà.

Nel medesimo Rapporto istruttorio:

- si constatava che sia la richiesta di modifica del Comune che le opposizioni dei cittadini adducevano le seguenti motivazioni:
 - *“le aree interessate sono già sufficientemente tutelate da leggi nazionali e regionali nonché da strumenti urbanistici vigenti presso lo stesso Comune;*
 - *la gestione della tutela da parte della Soprintendenza ai Beni AA.AA.SS. dell’Umbria per effetto della L. 431/85 è, a parer loro, eccessivamente autoritaria e accentratrice;*
 - *le parti vincolate, oggetto della contestazione, non hanno in particolare valori ambientali e paesaggistici tali da poter essere considerate differenti rispetto ad altre non incluse nel vincolo;*
 - *le parti contestate sono interessate da fenomeni di urbanizzazione diffusa;*

- *esistono, per i proprietari contestatari, aree dello stesso Comune ben più meritevoli di essere assoggettate a vincolo paesaggistico.”*
- *esaminate le suddette osservazioni, si evidenziava che erano state effettuate le opportune verifiche, rilevando che parte dei terreni oggetto di opposizione non rientravano tra le aree soggette a vincolo paesaggistico; per le altre osservazioni, trasmesse tutte su modelli ciclostilati, si espose quanto di seguito: “...si è potuto appurare che esse riguardano particelle difficilmente individuabili perché non specificati correttamente i fogli catastali di riferimento. Le rimanenti contestazioni non presentano motivazioni sufficientemente convincenti, tali da indurre a considerare l’eventuale esclusione di queste particelle dal vincolo in oggetto.” Per quanto riguarda le proposte avanzate dal Comune di Panicale si attestava che le stesse apparivano alquanto generiche e non plausibili; si attestava inoltre che erano stati effettuati sopralluoghi con i tecnici dell’amministrazione comunale dai quali era emerso che parte del territorio per il quale era stata richiesta lo stralcio dal vincolo, “...comprende invece l’area dei boschi planiziali di Panicarola...che... rappresenta uno degli habitat di rilevante pregio ambientale...inclusa negli elenchi dei beni di interesse naturalistico europeo (SIC, siti di interesse comunitario). Per quanto riguarda la Loc. LEMURA, si evidenzia che questo ambito è caratterizzato dalla presenza dell’omonima Villa “databile intorno al seicento e caratterizzata da un giardino all’italiana e da tutti gli elementi tipici di queste particolari forme insediative alle quali è stato riconosciuto un valore di bene storico-culturale e ambientale”... “E’ evidente quindi che non sussistono motivazioni plausibili perché tale area possa essere stralciata dal vincolo”. Relativamente alla restante parte del territorio oggetto di richiesta di esclusione, si attesta che “ha caratteristiche del tutto analoghe a quelle limitrofe e per le quali il Comune non ha avanzato richiesta di esclusione. Inoltre ... risultano elementi qualificanti come Villa S. Martino,...il Santuario di Mongiovino,...il Castello di Mongiovino Vecchio. Si conclude affermando che “per i motivi su esposti, non sono emersi i presupposti necessari e sufficienti per modificare, così come richiesto, la perimetrazione delle aree già vincolate. L’unica area che si ritiene possa essere estrapolata, perché già urbanizzata e quindi non meritevole di vincolo paesaggistico, è in loc. Col Giordano, foglio catastale n. 26, la cui perimetrazione è individuata nella cartografia allegata in scala 1:10.000,””*

Visto il parere n. 177 del 28.10.1999 della II Commissione Consiliare Permanente, emesso nella seduta tenutasi nella medesima giornata, con il quale veniva richiamato il Rapporto istruttorio del 14/06/1999 redatto dall’Ufficio Urbanistica e Beni Ambientali dal quale si evinceva “*che le osservazioni pertinenti pervenute non sono ambientalmente fondate, fatta salva quella relativa alla località Col Giordano che risultando ampiamente urbanizzata, si ritiene opportuno escludere dalla perimetrazione delle proposte di vincolo in oggetto*” e pertanto si esprimeva “*parere favorevole all’approvazione del vincolo ambientale in alcune località dei Comuni di Panicale, Perugia, Magione relativamente alle Ature meridionali del Lago Trasimeno per le motivazioni espresse in narrativa e con l’esclusione dalla perimetrazione dell’area della località Col Giordano*”;

Esaminate pertanto le osservazioni pervenute, preso atto delle valutazioni già effettuate con i provvedimenti soprarichiamati, si ritiene conseguentemente opportuno procedere all’emanazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area oggetto dell’iniziale proposta della Commissione Provinciale Beni Ambientali, con l’esclusione dalla perimetrazione dell’area in località Col Giordano individuata al Foglio n. 26 del N.C.T. del Comune di Panicale, come riportato nella planimetria allegata al Rapporto Istruttorio del 14/06/1999 dell’Ufficio Urbanistica e Beni Ambientali, di cui alla D.G.R. n. 1320 del 15/09/1999, avente ad oggetto “Modifica del vincolo proposto con D.G.R. 09/06/1994 n. 4094, approvato dalla C.P.B.A. con parere n. 42 del 19/07/1994”;

Considerato che le zone ricomprendenti alcune località ricadenti nei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, denominate “Ature meridionali del Lago Trasimeno”, oggetto della proposta in questione e costituenti integrazione degli elenchi dei beni e delle località di cui all’art. 2 della legge 1497/39, sono state da allora continuativamente sottoposte a tutela paesaggistica;

Considerato altresì che il vincolo in parola è stato oggetto di ricognizione effettuata nell’ambito delle attività per la formazione del Piano Paesaggistico Regionale dell’Umbria, e segnatamente inserito

nell'allegato QC 5.1 *Carta delle aree di notevole interesse pubblico* e relativo elenco di cui alla DGR n. 43 del 23/01/2012 di preadozione del Piano Paesaggistico regionale – Volume I;

Evidenziato infine che con deliberazione di Giunta Regionale n. 92 del 11/02/2013 avente per oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della parte di territorio posta a Nord del Capoluogo di Panicale, ricadente nel Comune di Panicale (PG), ai sensi dell’art. n.136, comma 1, lettera d) e dell’art. n.140 del D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni”, è stata estesa la tutela paesaggistica ad un ambito territoriale ricompreso tra il vincolo “non perfezionato” oggetto del presente provvedimento ed altri ambiti già tutelati, al fine di assicurare una continuità nella tutela paesaggistica e salvaguardare la visuale godibile da Panicale verso il lago Trasimeno: l’ambito territoriale veniva rappresentato su planimetria in formato digitale, redatta dai Servizi regionali competenti, su base cartografica C.T.R. (Cartografia Tecnica Regionale) scala 1:10.000, rappresentante anche le altre tutele paesaggistiche preesistenti, compreso porzione del vincolo “non perfezionato” oggetto del presente provvedimento;

Valutato pertanto opportuno utilizzare la medesima base cartografica digitale alla scala 1:10.000 anche per la rappresentazione dell’area da dichiarare di notevole interesse pubblico con il presente provvedimento, in conformità alla planimetria in formato cartaceo riportante “Modifica del vincolo proposto con D.G.R. 09/06/1994 n. 4094, approvato dalla C.P.B.A. con parere n. 42 del 19/07/1994” e allegata al Rapporto Istruttorio del 14/06/1999 di cui alla D.G.R. 1320/1999;

Esaminata la proposta della Commissione Provinciale Beni Ambientali, e riconosciuto che l’ambito territoriale sopra richiamato, così come individuato a seguito del parziale accoglimento delle osservazioni, costituisce tuttora un insieme paesaggistico di notevole interesse pubblico e quindi meritevole di essere sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e lett. d) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le motivazioni contenute nel parere n. 42 del 19 luglio 1994 della Commissione Provinciale Beni Ambientali (Allegato n. 1_parere) e così come individuato e rappresentato nella cartografia 1:10.000 (Allegato n. 2_planimetria), costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto dunque opportuno adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico per l’area sopraindicata secondo la procedura di cui all’art. 140 del D.lgs 42/2004, per le motivazioni e per tutto quanto sopra riportato;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l’obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo di immobili o aree ricadenti nell’ambito paesaggistico sottoposto a tutela, di non distruggere i suddetti immobili ed aree, né di introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e di presentare alla Regione o all’Ente dalla stessa delegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 147 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, salvo i casi di esonero da detto obbligo previsti dall’art. 149 del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

Considerato che il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Umbria hanno sottoscritto il 07.12.2010 il Protocollo d’Intesa ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la copianificazione del relativo piano paesaggistico regionale, nonché il relativo nuovo Disciplinare di attuazione, e che nell’ambito delle suddette attività è inclusa la definizione di tutte le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici così come individuati all’art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Preso atto altresì che ai sensi del D.lgs. 104/2010, avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso innanzi gli organi della giustizia amministrativa, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione; ovvero, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, è possibile impugnare il presente provvedimento mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

- 1) di prendere atto del parere n. 42 del 19 luglio 1994 della Commissione Provinciale Beni

- Ambientali con il quale, richiamata la delibera di Giunta Regionale n. 4094 del 09/06/1994 inerente la proposta di vincolo di alcune località dei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, si dispone "l'inclusione negli elenchi di cui all'art. 2 della legge 1497/39 ai sensi dell'art. 1, n.ri 3 e 4 delle località predette come perimetrare nell'allegata cartografia su base catastale in scala 1:10.000.", nonché di fare proprie le motivazioni in esso contenute (Allegato 1_parere);
- 2) di fare proprio il parere n. 177 del 28.10.1999 della II Commissione Consiliare Permanente e pertanto non accogliere le n. 22 osservazioni formulate dai privati cittadini e accogliere solo parzialmente le richieste avanzate dal Comune di Panicale con l'osservazione di cui alla nota prot. n. 713 del 24/01/1995, escludendo conseguentemente dalla perimetrazione di cui all'iniziale proposta della Commissione Provinciale Beni Ambientali, l'area in località Col Giordano individuata al Foglio n. 26 del N.C.T. del Comune di Panicale, per le motivazioni richiamate nel medesimo parere;
 - 3) di dichiarare di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 alcune località ricadenti nei Comuni di Magione, Panicale e Perugia, denominate "Ature meridionali del Lago Trasimeno" (PG), in quanto rientranti nella fattispecie di cui all'art. 136, comma 1, lett. c) e lett. d) del medesimo citato decreto, sulla base del parere n. 42 del 19 luglio 1994 della Commissione Provinciale Beni Ambientali (Allegato n. 1_parere) e della cartografia in scala 1:10.000 contenente la perimetrazione della zona sottoposta a tutela e dell'area in loc. Col Giordano stralciata a seguito del parziale accoglimento dell'osservazione pervenuta dal Comune di Panicale (Allegato n. 2_ planimetria), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
 - 4) di dare atto che il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione Umbria hanno sottoscritto il 07.12.2010 il Protocollo d'Intesa ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per la copianificazione del relativo piano paesaggistico regionale, nonché il relativo nuovo Disciplinare di attuazione, e che nell'ambito delle suddette attività è inclusa la definizione di tutte le prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici così come individuati all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - 5) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 3 del D.Lgs 42/2004;
 - 6) di disporre, tramite il Dirigente del *Servizio Pianificazione e Tutela paesaggistica*:
 - la pubblicazione nel sito istituzionale della Regione del provvedimento integrale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 comma 3 del D.Lgs n. 42/2004, ai sensi dell'art. 69 della L. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. n.8/2011;
 - la richiesta di affissione all'Albo pretorio dei Comuni di Perugia, Panicale e Magione della copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relativa alla presente deliberazione, per un periodo di novanta giorni, ai sensi dell'art. 140 comma 4 del D.Lgs 42/2004;
 - la trasmissione ai Comuni di Perugia, Panicale e Magione ai sensi del comma 4 dell'art. 140 del D.Lgs 42/2004 della presente deliberazione, costituente la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'ambito territoriale in questione, con la relativa cartografia, presso i cui uffici dovrà restare depositata a disposizione del pubblico;
 - la trasmissione della stessa documentazione di cui al punto precedente al Ministero per i beni e le attività culturali, ed in particolare alla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, al Segretariato regionale per i beni Culturali e paesaggistici dell'Umbria, alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio dell'Umbria, nonché alla Provincia di Perugia.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 17/12/2018

Il responsabile del procedimento
Sabrina Scarabattoli

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

-

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 17/12/2018

Il dirigente del Servizio
Pianificazione e tutela paesaggistica

Giovanni Moriconi
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con

Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 18/12/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL
TERRITORIO E PAESAGGIO. PROTEZIONE
CIVILE. INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
Arch. Alfiero Moretti
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Fernanda Cecchini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 18/12/2018

Assessore Fernanda Cecchini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
